



## COMUNE DI SANT'ELENA

PROVINCIA DI PADOVA

[www.comune.santelena.pd.it](http://www.comune.santelena.pd.it)

Via 28 Aprile, 1 - 35040 Sant'Elena (Pd)

Tel. 0429/98695

Fax 0429/690704

Partita Iva 01873810285

Codice Fiscale 82002850285

PEC: [santelena.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:santelena.pd@cert.ip-veneto.net)

**ORIGINALE**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 del 16-01-2023

OGGETTO	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA-ORARIO ALL'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D, DOTT.SSA DELIA RUDAN, PRESSO IL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA PER N. 6 ORE SETTIMANALI DAL 17/01/2023 AL 31/03/2023. ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004.
---------	---

Oggi **sedici** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 10:57, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
BARBETTA Emanuele	Sindaco	Presente
PADOVAN Renato	Assessore	Assente
BUSINAROLO Valentina	Assessore	Presente

2	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Candia Massimo.

BARBETTA Emanuele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL Sindaco

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA-ORARIO ALL'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D, DOTT.SSA DELIA RUDAN, PRESSO IL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA PER N. 6 ORE SETTIMANALI DAL 17/01/2023 AL 31/03/2023. ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004.
---------	---

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**PREMESSO** che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 30/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 30/05/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- con il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 295 del 19.12.2022, è stato differito al 31 marzo 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 fissato dall'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al 31 dicembre di ogni anno;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale - serie generale n. 303- supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*;

**VISTO** l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, secondo cui gli Enti Locali provvedono "all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti".

**RICHIAMATA** la nota n. 11860 del 23.12.2022 a firma del Sindaco del Comune di Anguillara Veneta (PD), pervenuta al Protocollo di questo Ente in data 27/12/2022 e registrata al n. 7296, con la quale si chiede a questa Amministrazione l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa fuori orario di servizio della dipendente dott.ssa Delia Rudan presso il Comune di Anguillara Veneta (PD) per un massimo di n. 6 (sei) ore settimanali ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

**SENTITA** per le vie brevi la dipendente dott.ssa Delia Rudan, Responsabile dell'Area Amministrativa-contabile dell'Ente, che si è dichiarata disponibile allo svolgimento dell'incarico extra orario in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

**VISTO** l'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 il quale dispone che: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000, abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;

**RICHIAMATO** l'orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui qualora un'Amministrazione locale decida "di utilizzare autonomamente la prestazione di un

dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella l. 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di costo aggiuntivo" (Cfr. Deliberazione n. 448 del 18.10.2013 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, da ultimo, Corte dei Conti Sezione Autonomie - Deliberazione n.23/2016/QMIG). Secondo la Corte dei Conti, pertanto, quando un'Amministrazione utilizza il dipendente al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato ai fini dei vincoli finanziari. Ciò in quanto il ricorso allo scavalco d'eccezione, *ex latere accipientis*, si configura come forma assunzionale diversa dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

**VISTO** l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla Legge 30/07/2010, n. 122, come recentemente integrato dal D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 114;

**VISTO**, inoltre, il parere n. 2141 del 25/05/2005 del Consiglio di Stato Sezione I – reso su richiesta del Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali, laddove, da un lato, è stata sottolineata la indiscussa specialità della previsione di cui al citato art. 1 comma 557 della Legge 30/12/2004, n. 311, che rappresenta deroga legittima al principio di esclusività del rapporto di impiego pubblico di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dall'altro, è stata evidenziata la sommarietà e lacunosità della disposizione *de qua* da cui consegue la necessità di leggere e di applicare la medesima non in modo estrapolato bensì alla luce del contesto normativo globalmente inteso, "*integrandola con altri dati positivi tratti dall'ordinamento generale in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*". Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, si riporta altresì il seguente passaggio motivazionale del citato parere "*L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale*";

**RICHIAMATO** l'art. 4 del D.Lgs 08/04/2003 n. 66, secondo cui "*La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario*";

**PRESO ATTO** – come peraltro chiarito dalla magistratura contabile (Cfr. *ex plurimis* Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione n. 17/2008 del 08/05/2008) - che la previsione normativa di cui all'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004 trova la sua ratio nell'esigenza di fronteggiare "*peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie*";

**VISTO** l'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;

**RICHIAMATO** l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui non è necessario che l'Ente ricevente proceda alla stipula con l'Ente di appartenenza del dipendente interessato di apposita convenzione in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Infatti, presso l'Ente che si avvale del lavoratore non si dà vita ad una prestazione univoca ripartita, bensì ad una prestazione lavorativa indipendente da quella che il lavoratore interessato conduce con l'Ente di provenienza. Al contrario, si determina una relazione

organizzativa esclusivamente tra l'Ente utilizzatore e la persona fisica del lavoratore dipendente dall'Ente cedente: il dipendente va ad espletare una prestazione lavorativa ulteriore e diversa da quella da svolgere presso il datore di lavoro, in deroga al principio di esclusività. (Cfr., *ex multis*, Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, parere n. 17 dell'8 maggio 2008; Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009);

**RAVVISATA** la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**RITENUTO** di concedere l'autorizzazione richiesta alla dipendente dott.ssa Delia Rudan. Istruttore Direttivo Contabile Cat. D, Responsabile dell'Area Amministrativa-contabile dell'Ente, per lo svolgimento di attività extra orario ex art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 presso il Comune di Anguillara Veneta (PD), al di fuori del proprio orario di lavoro e senza che ne risulti compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 53;
- il D.Lgs. n. 66/2001;
- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- lo statuto comunale;
- il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Elena (PD);
- i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Funzioni Locali;

**VISTO** il parere relativo alla sola regolarità tecnica acquisito sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;

**SI PROPONE**

- 1) **DI APPROVARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI AUTORIZZARE**, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, la dipendente di ruolo dott.ssa Delia Rudan, in servizio presso questo Comune in qualità di Istruttore Direttivo Contabile, Cat. giuridica D, Responsabile dell'Area amministrativa-contabile, allo svolgimento di un incarico extra-orario ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 da espletarsi presso il Comune di Anguillara Veneta dal 17/01/2023 al 31/03/2023, per un massimo di n. 6 ore settimanali da effettuare nella giornata del martedì pomeriggio;
- 3) **DI DARE ATTO** che la dott.ssa Delia Rudan svolgerà attività lavorativa extra orario di lavoro presso il Comune di Anguillara Veneta per un massimo di n. 6 (sei) ore settimanali dal 17/01/2023 al 31/03/2023, da effettuare nella giornata del martedì pomeriggio;
- 4) **DI DARE ATTO** che - essendo la prestazione lavorativa che la dott.ssa Rudan Delia sarà chiamata a prestare presso il Comune di Anguillara Veneta (PD) completamente indipendente da quella che il suddetto lavoratore conduce presso l'Ente che lo autorizza, l'intera disciplina economica, contrattuale, previdenziale e di sicurezza è rimessa al Comune di Anguillara Veneta, quale Ente utilizzatore;
- 5) **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del

Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, e che pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000;

- 6) **DI DARE ATTO** che il rapporto giuridico di cui trattasi tra il Comune di Anguillara Veneta (PD) e la dipendente Dott.ssa Delia Rudan viene configurato quale rapporto di lavoro subordinato e che alla dipendente interessata sarà corrisposto un compenso, per le ore effettivamente prestate, ragguagliato al trattamento economico fondamentale, comprensivo di indennità di comparto e di vacanza contrattuale percepite in base al Contratto Collettivo Enti Locali, secondo il livello di appartenenza presso il Comune di Sant'Elena (PD);
- 7) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione:
- Al dipendente interessato,
  - Al Comune di Anguillara Veneta (PD);
  - All'Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza;

Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge,

#### **DICHIARA**

- 8) il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere ad autorizzare la dipendente di ruolo dott.ssa Delia Rudan, in servizio presso questo Comune in qualità di Istruttore Direttivo Contabile (Cat. giuridica D), Responsabile dell'Area amministrativa-contabile, allo svolgimento di un incarico extra-orario ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 da espletarsi presso il Comune di Anguillara Veneta (PD) dal 17/01/2023 al 31/03/2023, per un massimo di n. 6 ore settimanali da effettuare nella giornata del martedì pomeriggio.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il regolamento per l'esercizio dell'attività della Giunta Comunale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 18.05.2022;

Visto in particolare l'art. 3 del sopraccitato regolamento che disciplina la possibilità che la Giunta si riunisca in audio-video conferenza o in sola audio-conferenza stabilendone anche le modalità;

Risultano presenti:

- Sindaco Emanuele BARBETTA: collegato da remoto;
- L'Assessore Valentina BUSINAROLO: collegato da remoto

Risulta assente:

- Vice Sindaco Renato PADOVAN: collegato da remoto;

Accertato mediante appello e riconoscimento reciproco a video che tutti i componenti presenti corrispondono ai membri della giunta comunale del Comune di Sant'Elena (oltre al Segretario comunale);

Dato atto che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta.

Visto il parere del responsabile del servizio interessato conseguito secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dopo breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione della suddetta proposta.

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in 2 componenti la Giunta presenti in videoconferenza alla trattazione e votazione del presente argomento, accertata dal Segretario Comunale

## DELIBERA

1. Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione.

La Giunta comunale stante l'urgenza di provvedere ad autorizzare la dipendente di ruolo dott.ssa Delia Rudan, in servizio presso questo Comune in qualità di Istruttore Direttivo Contabile (Cat. giuridica D), Responsabile dell'Area amministrativa-contabile, allo svolgimento di un incarico extra-orario ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 da espletarsi presso il Comune di Anguillara Veneta (PD) dal 17/01/2023 al 31/03/2023, per un massimo di n. 6 ore settimanali da effettuare nella giornata del martedì pomeriggio, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli unanimi espressi dai componenti presenti in videoconferenza e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 2 del 11-01-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA-ORARIO ALL'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D, DOTT.SSA DELIA RUDAN, PRESSO IL COMUNE DI ANGUILLARA VENETA PER N. 6 ORE SETTIMANALI DAL 17/01/2023 AL 31/03/2023. ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**BARBETTA Emanuele**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
**Candia Massimo**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.